



REGOLAMENTO DELLE CONSULTE DEL COMUNE DI POMARANCE

Art. 1 Finalità generali

Il Comune di Pomarance, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, valorizza e garantisce l'effettiva partecipazione della cittadinanza all'attività politica ed amministrativa, privilegiando gli organismi che non hanno fini di lucro

Art. 2 Albo delle libere forme associative

1. Al fine di riconoscere, valorizzare e favorire l'associazionismo, il Comune ha istituito un apposito Albo delle libere forme associative, l'iscrizione nel quale comporta il riconoscimento da parte del Comune delle caratteristiche di interesse sociale dell'organizzazione ed il suo valore ai fini della promozione della partecipazione alla vita della Comunità
2. L'iscrizione all'Albo è condizione per far parte delle Consulte da parte delle Associazioni.

Art.3 - Le Consulte

1. Le Consulte sono gli organi attraverso i quali si realizza la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa del Comune. Costituiscono un organismo di raccordo tra tutte le Associazioni, i Comitanti, i gruppi organizzati, gli enti operanti sul territorio e l'Amministrazione. Esse sono istituite al fine di estendere quanto più possibile la partecipazione dei cittadini alla vita politica, amministrativa, civile, sociale e culturale del Comune di Pomarance.
2. Le Consulte operano in piena collaborazione con tutti gli organi politici del Comune (Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale) ed hanno come referente privilegiato l'Assessorato di riferimento per la materia trattata.

Art. 4 - Composizione delle Consulte

1. Fanno ordinariamente parte delle Consulte i rappresentanti delle associazioni, delle aggregazioni organizzate, delle entità sociali, culturali, del tempo libero, religiose, sindacali, di categoria aventi sede ed operanti nel territorio comunale ed in possesso dei seguenti requisiti: eleggibilità delle cariche, volontarietà dell'adesione e del recesso dei membri, assenza di fini di lucro, pubblicità degli atti e dei registri, iscrizione nell'apposito Albo istituito dal Comune o nell'albo regionale/nazionale delle APS e Associazioni di Volontariato istituito dal D. Lgs. 117/2017.
2. Possono far parte delle Consulte anche privati cittadini che abbiano particolari competenze o attitudini nel settore di riferimento.
3. Tutti i membri delle consulte devono avere un'età maggiore di anni 14.
4. La partecipazione alle Consulte non dà diritto ad alcun compenso o indennizzo.
5. Per quanto possibile almeno un terzo dei rappresentanti delle Consulte deve essere di sesso femminile.

6. Laddove le domande pervenute lo consentano le consulte dovranno essere comunque costituite in modo equo tra rappresentanti dei soggetti di cui al comma 1 e privati cittadini

Art. 5 - Istituzione delle Consulte

1. Le Consulte vengono istituite dal Consiglio Comunale su motivata proposta fatta dal Sindaco, da cinque Consiglieri Comunali o da almeno tre associazioni iscritte nell'apposito albo che ne abbiano fatto motivata richiesta al Sindaco. Oltre alla consulta delle Associazioni già prevista dall'art. 31 comma 6 dello Statuto, il Consiglio Comunale può istituire altre Consulte nei seguenti ambiti:

- Cultura
- Agricoltura
- Sociale
- Sport
- Sanità
- Pari opportunità

Art. 6 - Costituzione delle Consulte

1. Le consulte sono costituite da un minimo di 5 ad un massimo di 10 membri.
 2. Le domande di partecipazione alle Consulte seguono ad un apposito avviso pubblico emesso dal Comune e devono indicare:
 - a- la denominazione dell'associazione o le generalità della persona fisica (con allegato un curriculum vitae)
 - b- la dichiarazione di iscrizione all'Albo (nel caso di Associazione)
 - c- la Consulta alla quale si richiede di partecipare
 - d- il nominativo e l'indirizzo della persona designata a rappresentare il gruppo all'interno della Consulta
 3. Nel caso in cui pervengano un numero di richieste superiori al numero massimo ammissibile sarà la giunta a nominarne i componenti le sulla base dei curriculum vitae presentati.
2. Le Consulte si considerano formalmente costituite a seguito di apposita delibera di Giunta.

Art. 7 - Sede

1. Ove possibile il Comune di Pomarance mette dei locali a disposizione delle Consulte per il loro funzionamento presso il palazzo municipale o altro locale individuato.

Art. 8 - Organi

1. Sono organi della Consulta:
 - A) L'Assemblea generale;
 - B) Il Presidente.
2. L'assemblea è l'organo in cui si realizza l'attività della Consulta. Essa è costituita da un delegato per ogni associazione partecipante alla Consulta e dai singoli cittadini che abbiano fatto domanda nei termini assegnati e nei limiti numerici consentiti. È facoltà dell'Amministrazione qualora la consulta non abbia

raggiunto il numero massimo dei membri pubblicare periodicamente nuovi avvisi per consentire la partecipazione a nuovi membri.

3. Il Presidente è nominato dalla Giunta nell'atto di costituzione della Consulta. Può ricoprire la carica di Presidente un Assessore, un consigliere comunale o un soggetto delegato, anche non scelto tra coloro che hanno fatto istanza di partecipazione alla consulta, sulla base di comprovate competenze o esperienze acquisite nell'ambito di interesse.

Art. 9 – Convocazione dell'Assemblea

1. Il Presidente convoca l'assemblea di propria iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea.
2. Le sedute dell'assemblea si tengono con un preavviso di almeno cinque giorni. La convocazione è inviata per conoscenza alla Giunta Comunale.
3. Le sedute dell'Assemblea della Consulta sono, di norma, pubbliche e sono valide:
 - in prima convocazione: con la presenza della metà più uno dei membri in carica;
 - in seconda convocazione: purché siano presenti almeno un terzo dei membri assegnati.Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.
7. L'avviso di convocazione ad opera del Presidente deve contenere l'indicazione: della data, dell'ora e del luogo di svolgimento della seduta e l'ordine del giorno dei lavori. Possono essere allegati eventuali materiali di documentazione necessari alla discussione.
8. Tutti i componenti dell'Assemblea hanno diritto di parola e di voto. Il Sindaco, gli Assessori, qualora non ricoprano il ruolo di Presidente, ed i consiglieri comunali, nei casi in cui vengono invitati alle sedute, hanno solo diritto di parola e non intervengono in alcun modo nelle fasi della votazione.
9. Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano. Si può fare ricorso a sedute non pubbliche e/o a votazioni segrete quando gli argomenti da trattare riguardino singole associazioni e questioni attinenti persone, su richiesta motivata da parte di almeno un terzo dei presenti con diritto di voto.
10. Per ogni riunione è redatto un verbale sottoscritto dal Presidente che viene inviato alla Giunta Comunale.

Art.10 - Durata organi - Ineleggibilità - Sostituzioni

1. L'assemblea della Consulta e il Presidente rimangono in carica fino al termine del mandato amministrativo.
2. L'assenza ingiustificata per più di tre volte da parte di un membro dell'Assemblea darà origine all'immediata decadenza dall'incarico.
3. Nel caso in cui vengano a mancare membri dell'Assemblea appartenenti alle Associazioni, le medesime segnaleranno un nuovo rappresentante. Nel caso vengano meno persone fisiche non rappresentanti di associazioni si procederà a consultare i soggetti inizialmente esclusi in caso di soprannumero o alla pubblicazione di un nuovo avviso. La giunta comunale ratificherà l'ingresso dei nuovi membri.

Art. 11 - Funzione consultiva. Funzione propositiva

1. Il Sindaco, la Giunta e le Commissioni consiliari possono richiedere alle Consulte in via preventiva un parere non vincolante sui temi di propria competenza. Le Consulte riferiscono all'organo richiedente con relazione scritta e motivata.

2. Le Consulte hanno potestà di iniziativa: possono presentare proposte agli organi del comune nell'ambito delle materie di loro competenza.

Art.12 - Norme di rinvio

1. Tutto quanto non previsto dal presente regolamento è rinviato alle norme dello Statuto Comunale, del Codice Civile ed alle altre disposizioni di legge in materia di associazioni.
2. La Giunta può disporre rispetto a tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento